

# Gestione-Rifiuti.it



## Regione Abruzzo

### Legge Regionale n. 15 del 10 marzo 1998

**Procedura amministrativa di approvazione dei progetti di impianti e di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle operazioni, relativi allo smaltimento e al recupero dei rifiuti, in attuazione del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22**

(B.U.R. Abruzzo del 24-3-1998)

#### TITOLO I

##### Oggetto e finalità

##### Art.1

###### (Oggetto della legge)

La presente legge, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, disciplina:

- a) il procedimento di approvazione dei progetti e di autorizzazioni alla realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- b) il procedimento di rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

##### Art.2

###### (Finalità della legge)

1. La legge ha lo scopo di assicurare la necessaria celerità dei procedimenti amministrativi di cui all'art.1, in linea con le disposizioni dettate dalla legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione, nonché di armonizzare la legislazione regionale in materia con i principi generali contenuti nel capo I del Titolo I del d.lgs. n.22/1997



# Gestione-Rifiuti.it

## TITOLO II

**(Procedimento per l'approvazione dei progetti di nuovi impianti o di modifica degli stessi, aventi ad oggetto lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti).**

### Art.3

#### **(Presentazione della domanda - documentazione)**

1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, o realizzare variazioni sostanziali agli impianti autorizzati, sono tenuti a presentare apposita domanda alla Giunta regionale - Servizio Ecologia e Tutela dell'Ambiente - Pescara e alla domanda devono essere allegati il progetto definitivo e la documentazione tecnica prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, tutela ambientale, salute, sicurezza sul lavoro e igiene pubblica.

2. La domanda va inoltrata esclusivamente tramite servizio postale o agenzia autorizzata, in plico raccomandato, corredata di tutta la documentazione prescritta.

### Art.4

#### **(Responsabile del procedimento)**

1. Il responsabile del procedimento di cui al precedente articolo è il Dirigente del Servizio Ecologia e Tutela dell'Ambiente il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda:

- a) provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto al Servizio la responsabilità dell'istruttoria, dandone comunicazione agli interessati;
- b) valuta le condizioni di ammissibilità e l'esistenza dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti ai fini istruttori, ivi compresi la regolarità della domanda e la completezza della documentazione prescritta;
- c) dispone la regolarizzazione della domanda e l'acquisizione della documentazione mancante.

2. Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero dalla data di regolarizzazione della domanda e di acquisizione della documentazione di cui al precedente comma, lettera c), convoca la conferenza di cui all'art.27, comma 2, del d.lgs. n.22/1997 ed invita a parteciparvi anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

### Art.5

(Conferenza ex art.27, comma 2 del d.lgs. n.22/1997)

1. La Conferenza prevista dall'art.27, comma 2 del d.lgs. n.22/1997 è composta, oltre che dal Dirigente del Servizio Ecologia e tutela dell'ambiente come segue:

- a) Dirigenti delle seguenti strutture regionali competenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica:
  - o Servizio Beni Ambientali
  - o Servizio Assistenza Sanitaria - Igiene Ambientale e Prevenzione
  - o Servizio del Genio Civile, competente per territorio
  - o Ispettorato dipartimentale delle Foreste, competente per territorio.

I predetti Dirigenti possono farsi sostituire con delega scritta da dirigenti o funzionari della stessa struttura regionale.

- a) Rappresentanti degli enti locali interessati:
  - o Presidente dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio;
  - o Sindaco del Comune nel cui territorio ha sede l'impianto;
  - o altri sindaci interessati.



# Gestione-Rifiuti.it

I predetti rappresentanti degli enti locali possono farsi sostituire con delega scritta da un componente delle rispettive Giunte.

2. Possono essere invitati a partecipare alla Conferenza il Presidente del Consorzio Comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti ed il Presidente della Comunità montana, competenti per territorio, i quali possono farsi rappresentare da amministratori dei rispettivi

Enti, mediante delega scritta.

3. La Conferenza è convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a tutti i componenti e ai soggetti interessati; la lettera di convocazione deve contenere una relazione sull'oggetto della Conferenza cui va allegata copia dei documenti utili ai fini di una valutazione preventiva da parte dei soggetti convocati.

4. Il dirigente regionale che ha provveduto alla convocazione, verifica la presenza e la legittimazione dei partecipanti alla conferenza e ne coordina i lavori, redige, avvalendosi di dipendente appositamente incaricato, il verbale della riunione che è sottoscritto da tutti i partecipanti. Qualora non si raggiunga l'unanimità delle valutazioni, nel verbale è riportata la motivazione negativa espressa da ciascun partecipante.

## Art.6

(Competenze della Conferenza)

1. La Conferenza di cui al precedente art.5, entro novanta giorni dalla sua convocazione, provvede agli adempimenti previsti dall'art.27, comma 3 del d.lgs. n.22/1997 ed acquisisce e valuta il parere tecnico dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente di cui al decreto legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.61. Fino alla data dell'entrata in funzione della Agenzia la Conferenza acquisisce e valuta, se ritenuto necessario, il parere del Servizio Ecologico dell'Amministrazione provinciale, del Servizio prevenzione e igiene ambientale dell'Azienda sanitaria locale, competenti per territorio, e il parere del Comitato degli Esperti, di cui all'art.6 della L.R. 23 maggio 1985, n.60, e successive modificazioni e integrazioni, e di altri Servizi regionali quali quelli competenti in materia di agricoltura, industria e difesa del suolo.

2. La Conferenza, entro il predetto termine di novanta giorni, trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti al responsabile del procedimento che provvede, sulla base delle risultanze istruttorie, a redigere la proposta di deliberazione e a trasmetterla alla Giunta Regionale per l'adozione del provvedimento finale.

## Art.7

**(Sospensione dei termini per l'acquisizione della pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale statale o regionale)**

1. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della vigente normativa statale o regionale, i termini di cui al precedente art.6 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, rispettivamente, da parte della competente autorità statale ai sensi dell'art.6, comma 4 della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modifiche e integrazioni, ovvero della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 9 maggio 1990, n.66, e successive modifiche e integrazioni.

## Art. 8

**(Competenze della Giunta Regionale)**

1. La Giunta Regionale adotta il provvedimento finale entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza.

2. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciale e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante



# Gestione-Rifiuti.it

allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

## Art.9

### (Interventi sostitutivi in caso di mancato rispetto dei termini)

1. In caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai precedenti artt. 4 e 6, la Giunta Regionale provvede a diffidare il responsabile del procedimento ovvero i Dirigenti regionali che compongono la Conferenza, assegnando il termine di 20 giorni per provvedere agli adempimenti di competenza e ad incaricare contestualmente i Coordinatori dei Settori competenti a provvedere alla loro sostituzione, in caso di ulteriore inerzia, con altri dirigenti delle rispettive strutture regionali.
2. La mancata partecipazione dei rappresentanti degli enti locali interessati convocati alla conferenza, assume valore di valutazione positiva, salvo che gli stessi non facciano pervenire, entro la data fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta di senso contrario.

## TITOLO III

### (Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero)

## Art.10

### (Domanda - Procedura)

1. L'autorizzazione all'esercizio di attività di recupero o di smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, può essere rilasciata sia contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto, sia con un procedimento autonomo che presuppone l'intervenuta approvazione ed autorizzazione dell'impianto dove dette attività devono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 27, del d.lgs. n.22/1997 ovvero della normativa previgente al decreto stesso. In tale ultimo caso è richiesta una nuova autorizzazione ai sensi dell'articolo 27, comma 8, e 31, comma 6, del decreto stesso:
  - a) quando l'esercizio della nuova attività di recupero o di smaltimento richiede la realizzazione di varianti sostanziali che comportano modifiche a seguito delle quali l'impianto stesso non è più conforme all'autorizzazione rilasciata ai sensi del citato articolo 27;
  - b) qualora sia richiesta una autorizzazione ad effettuare operazioni di recupero di rifiuti non individuati in impianti autorizzati ai sensi del citato articolo 31, comma 6, primo periodo.
2. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, o di rinnovo o proroga delle stesse, va presentata alla Giunta Regionale - Settore Ecologia e Tutela dell'ambiente - Pescara e deve contenere:
  - a) il riferimento dell'atto di approvazione del progetto dell'impianto utilizzato, nel caso in cui la stessa non sia contestuale alla domanda di cui all'art.3;
  - b) la documentazione necessaria per accertare che il richiedente possiede i requisiti previsti dalle normative vigenti.
3. Il dirigente del Servizio Ecologia e Tutela dell'Ambiente effettua sulla domanda un'istruttoria diretta a verificare la compatibilità delle attività oggetto della richiesta di autorizzazione con le normative nazionali e regionali vigenti, e la rispondenza tra lo stato degli impianti, di cui è previsto l'utilizzo, e l'attività autorizzata, sentiti il parere tecnico del Servizio Ecologia dell'Amministrazione provinciale competente per territorio, cui competono le funzioni di vigilanza e di controllo sulla attività di gestione dei rifiuti.
4. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze istruttorie, entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato, concede l'autorizzazione nel rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nell'art.28 del d.lgs n.22/1997.



# Gestione-Rifiuti.it

## Art.11

### (Avvio dell'impianto e inizio dell'esercizio)

1. L'avvio dell'impianto è soggetto a presentazione al Dirigente del Servizio Ecologia e tutela dell'ambiente di una dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato.
2. Il certificato di collaudo deve essere presentato entro 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio dell'impianto e costituisce presupposto per l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.
3. La Giunta regionale può concedere una motivata proroga del termine; in caso contrario l'attività dell'impianto deve essere sospesa.

## Art.12

### (Garanzie finanziarie)

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ovvero di rinnovo o proroga della stessa, la Giunta regionale determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire.
2. La garanzia finanziaria può essere costituita in una delle seguenti forme a scelta del richiedente:
  1. versamento in numerario o deposito in titoli di Stato presso la tesoreria della Regione;
  2. presentazione di un atto di fideiussione irrevocabile a favore della regione, rilasciato da istituti bancari o assicurativi.
  3. L'importo della garanzia deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e ripristino del sito ed è soggetto ad aggiornamenti biennali.
  4. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base dei criteri di cui al precedente comma, fissa parametri articolati per tipo di attività e caratteristiche tecniche degli impianti.

## TITOLO IV

### (Disposizioni transitorie e finali)

## Art.13

### (Abrogazione di norme regionali)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a. gli artt. 6, 2° comma, lettera b) e c) (così come modificato dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 1991, n.43), 7, 8, 9, 10 della Legge Regionale 23 maggio 1985, n.60;
- b. gli artt. 8 e 12 della Legge Regionale 8 settembre 1988, n.74;
- c. gli artt.7, così come integrato dall'art.5 della legge regionale 21 luglio 1993, n.27, e 8 della L.R. 7 maggio 1992, n.54;
- d. l'art. 1, comma 2° della L.R. 22 marzo 1994, n.14;
- e. tutte le disposizioni contenute in leggi regionali vigenti che siano incompatibili con la presente legge.

## Art.14

### (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno immediata applicazione ai procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore della stessa, fatte salve le fasi del procedimento amministrativo che si sono concluse.



# Gestione-Rifiuti.it

2. In attesa che la Regione definisce i criteri attraverso i quali le Province possono individuare le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art.19, comma 1, lettera n), del d. lgs. n.22/1997 e fino a quando le Province non avranno individuato, ai sensi dell'art. 20, comma 1 lettera e) dello stesso decreto, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art.15 comma 2 delle legge 142/90 e dei criteri regionali suddetti, le zone idonee alla localizzazione degli impianti, il procedimento di localizzazione continua a svolgersi con le modalità stabilite dalle leggi regionali vigenti e l'organismo preposto alla valutazione per la localizzazione degli impianti di cui all'art. 27 del d.lgs. 5.2.1997, n. 22 viene individuato nel Comitato regionale degli esperti di cui all'art.6 della L.R. 23 maggio 1985, n.60 e successive modificazioni e integrazioni, il quale esprime motivato parere sulla localizzazione, valutando anche i vincoli territoriali ed ambientali preesistenti seppure non riprodotti nelle cartografie allegate al Piano Regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento approvato con L.R. 8 settembre 1988 n. 74 o nelle cartografie del Piano regionale Paesistico approvato con delibera di Consiglio regionale 21 marzo 1990, n. 141/21, nonché ogni altro vincolo ambientale e territoriale esistente alla data di formulazione del parere.

3. Sino alla data d'entrata in vigore del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art.22 del d.lgs. n°22/1997, tutti i provvedimenti autorizzativi regionali previsti nel capo II e III della presente legge, devono espressamente richiamare i limiti, i divieti e le prescrizioni previsti da leggi regionali vigenti e in particolare dell'art.3 della L.R. 5 gennaio 1996, n.2 e dell'art.2 della L.R. 30 agosto 1996, n.73.

4. Chiunque effettua l'attività di smaltimento di rifiuti in violazione al divieto temporaneo di cui all'art.3 della L.R. n.2/1996 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. L'accertamento delle violazioni, l'irrogazione della sanzione amministrativa, il contenzioso e i proventi sono attribuiti alle Province competenti per territorio.

## Art.15

### (Disposizioni finali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio atto approva:

- a. il modello di domanda per l'approvazione di progetti di nuovi impianti, e di modifica agli stessi, aventi per oggetto lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti e l'elenco descrittivo dei documenti da allegare;
- b. il modello di domanda per il rilascio di nuove autorizzazioni, di rinnovo o proroga delle stesse, aventi per oggetto l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e l'elenco descrittivo dei documenti da allegare.

2. Entro lo stesso termine la Giunta regionale, d'intesa con le Province, approva con proprio atto le schede tecniche relative all'attività di controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti, attribuito alle Province dall'art.20 del d.lgs. n.22/1997.

3. Gli atti della Giunta regionale di cui ai precedenti commi sono pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## Art.16

### (Urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale*



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)  
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

